

Pianificazione ferie senza coercizioni Ex festività: no a obbligo di fruizione

In questi giorni i lavoratori stanno subendo forti pressioni da parte dei responsabili affinché siano programmati tutti i giorni di ferie.

Ricordiamo che l'articolo 49 del Contratto Nazionale in merito alla programmazione delle ferie non esprime condizioni di obbligatorietà e non fa esplicito riferimento alle ferie arretrate. pertanto la loro alcun pianificazione delle necessità deve tenere conto organizzative dell'impresa e degli interessi e dei bisogni personali e familiari dei lavoratori.

Chiariamo inoltre che il limite di 18 mesi per la fruizione delle ferie si riferisce a una normativa Inps per cui, trascorso questo termine l'Azienda è sanzionata con

un'ammenda e al lavoratore vengono addebitati gli oneri contributivi come se quelle giornate di ferie gli fossero state retribuite. Per il dipendente non c'è nessuna penalizzazione, in quanto questa somma verrà restituita al momento della fruizione del giorno di ferie.

Ricordiamo ancora una volta che la norma contrattuale vigente non pone alcun obbligo di pianificare e fruire dei giorni di permesso Ex festività.

Infatti, l'art. 50 del Contratto Nazionale dispone che il lavoratore deve pianificare, al momento della predisposizione dei turni di ferie, anche queste giornate **solo** qualora "intenda fruire dei permessi medesimi, in tutto o in parte, in aggiunta a periodi di ferie ovvero – anche se disgiuntamente dalle ferie medesime – in tre o più giornate consecutive".

Lo stesso articolo prevede poi che per i permessi non fruiti nell'anno spetta la liquidazione entro il mese di febbraio dell'anno successivo.

Crediamo che la questione relativa alla programmazione delle ferie debba essere improntata al buon senso e alla ricerca di soluzioni condivise, senza ricorrere forzature.